



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 82/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6926 del

registro di segreteria, depositato in data 27/2/2024, promosso da

- I.N.P.S. in persona del direttore regionale pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia

(avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Tiziana

Giovanna Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'avv.

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), giusta

procura agli atti;

contro

- omissis, nata a omissis il omissis, rappresentata e difesa dall'avv.

Armando Sorrentino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 21, con

domicilio digitale armandosorrentino@pecavvpa.it;

avverso

la sentenza n. 519 del 2023, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 13/12/2023 e pubblicata il 15/12/2023.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11/7/2024, l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'I.N.P.S. e l'avv. Armando Sorrentino per *omissis*.

Ritenuto in

FATTO

1. *omissis*, già dipendente del Comune di Carini, collocata in quiescenza a decorrere dall'1/12/2016, titolare di pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (cosiddetta opzione donna), inizialmente disposta con determina I.N.P.S. n. *omissis*, per un importo annuo lordo di euro 21.492,87, successivamente rideterminato, a seguito di contestazioni dell'interessata, in euro 22.526,35, giusta la determina n. *omissis*, chiedeva, sulla base di una consulenza tecnica di parte, la riliquidazione della suddetta pensione in godimento nell'importo annuo di euro 23.786,21, "o di quello maggiore o minore individuato secondo disponenda consulenza tecnica, ma comunque superiore ad € 22.526,35, oltre la perequazione automatica".

1.1. La ricorrente, premesso che la pensione le era stata liquidata con il sistema interamente contributivo grazie all'opzione donna, contestava il metodo di calcolo del montante contributivo della prima quota di pensione (denominata A) di cui all'articolo 2, comma 2,

del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, riguardante il periodo antecedente al 31/12/1995 che, avendo maturato a tale data un'anzianità inferiore a 15 anni, doveva prendere in considerazione la contribuzione media del triennio 1993/1995; l'I.N.P.S., però, per il suddetto arco temporale, aveva preso in considerazione una contribuzione media inferiore alle retribuzioni effettivamente percepite, come risultanti dalle certificazioni del Comune di Carini.

1.2. Parte attrice lamentava, sempre con riferimento a detta prima quota A di pensione di cui al triennio 1993/1995, che l'aliquota media pari a 23,90 applicata dall'I.N.P.S. fosse errata poiché avrebbe dovuto essere applicata l'aliquota pari a 28,07, tenuto conto delle seguenti aliquote contributive vigenti per la C.P.D.E.L.: per l'anno 1993 al 27,65, per l'anno 1994 al 28,15 e per l'anno 1996 al 28,40.

1.3. Con riferimento alla seconda quota di pensione (denominata B) di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 180 del 1997, l'I.N.P.S. non aveva considerato, nel montante contributivo, elementi retributivi, erogati a titolo di arretrati successivamente al collocamento a riposo, per un totale di euro 17.517,90, e riguardanti gli anni 2014, 2015 e 2016.

1.4. In ultimo, l'odierna appellata lamentava *“un'ulteriore criticità che attiene al coefficiente di trasformazione, vista la confusione operata dall'istituto che applica, nel primo decreto, un valore pari a 4,478 e nel secondo decreto un valore di 4,468, senza nessuna apparente motivazione giuridica all'infuori del mero errore materiale”*.

2. L'I.N.P.S., nel corso del giudizio di primo grado, riferiva che il

Comune di Carini aveva apportato *“variazioni alla posizione assicurativa”* della sig.ra *omissis*, riguardante il periodo 1996/2015, con la conseguenza che l'importo annuo lordo della pensione era stato rideterminato in euro 22.848,34, con pagamento di arretrati per euro 2.069,86, oltre agli interessi, giusta la determinazione n. *omissis*.

3. La locale Sezione di primo grado, con ordinanza n. 125 del 2023, nominava un consulente tecnico d'ufficio ponendo il seguente quesito: *“individui il CTU l'esatta quantificazione del trattamento pensionistico spettante alla ricorrente, sulla base degli importi retributivi dalla stessa percepiti, nonché di indicare se nella liquidazione del trattamento pensionistico posto dall'Inps vi siano degli errori e, nel caso affermativo, quale sia il metodo di computo corretto da applicare”*.

Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 519 del 2023, accoglieva il ricorso, sulla base della consulenza tecnica, e determinava in euro 23.529,31 l'importo annuo lordo della pensione, con un rateo mensile di euro 1.809,95, *“cui andranno calcolati gli aumenti derivati dalla perequazione automatica medio tempore intervenuti”*; quantificava le differenze pensionistiche arretrate, fino al novembre 2023, in euro 4.877,77, cui doveva aggiungersi la perequazione automatica.

In particolare, il giudice:

- dava atto che la pensione contributiva veniva erogata attraverso la somma di due distinte quote, la prima per le anzianità contributive maturate fino al 31/12/1995 e la seconda per quelle maturate

dall'1/1/1996;

- rilevava delle discrasie nei documenti di causa, riguardanti i dati retributivi da utilizzare, per il triennio 1993/1995, e all'uopo prendeva in considerazione solo *“gli imponibili retributivi certificati, nella sula qualità di sostituto d'imposta, dal Comune di Carini e registrati, al netto della contribuzione previdenziale a carico del dipendente, sui Modd. 01M versati in atti”*, essendo questi differenti da quelli risultanti dall'estratto conto contributivo;

- le aliquote contributive utilizzate dall'I.N.P.S. per il triennio 1993/1995 *“non erano conformi a quelle pro-tempore applicabili nell'ambito della gestione CPDEL”*, più precisamente 27,65% per l'anno 1993, 28,15% per il 1994 e 28,40% per il 1995 (l'I.N.P.S. aveva applicato, rispettivamente, le seguenti aliquote: 26,97%, 27,97% e 27,12%);
- il coefficiente di trasformazione era pari a 4,4680.

Il giudice dava, altresì, atto che l'I.N.P.S., nelle deduzioni alla consulenza tecnica d'ufficio, aveva utilizzato *“la stessa metodologia di calcolo e le stesse aliquote medie contributive (CPDEL) di 23,90 e la stessa aliquota media del decennio precedente la data di opzione (donna) di 32,62, partendo però da un montante contributivo relativo agli anni precedenti il 1996 di € 71.396,61 - rispetto a quello calcolato dal consulente tecnico d'ufficio di € 79.216,55 - per il quale l'Istituto non offre alcuna spiegazione tecnico-contabile”*.

4. L'I.N.P.S., avvalendosi del patrocinio dell'avv. Francesco Gramuglia, dell'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dell'avv. Antonella Patteri, con atto di appello depositato in data 27/2/2024, impugnava la

predetta sentenza e formulava le seguenti conclusioni: *“accogliere il presente appello, e per l’effetto annullare la sentenza impugnata nella sua integrità perché violativa delle norme indicate in narrativa e rimettere gli atti al Giudice di primo grado per la ripetizione della CTU – conforme a legge – e le conseguenti statuizioni di merito. Ritenere e dichiarare che Inps ha correttamente liquidato la pensione in godimento della odierna appellata”*.

L’appellante, ricostruiti i fatti di causa, lamentava la violazione dell’articolo 5 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, dell’articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015, dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 180 del 1997, dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995.

L’I.N.P.S., dopo avere trascritto il contenuto di alcune delle citate disposizioni normative, sosteneva testualmente quanto segue.

“Il calcolo contributivo, allora, per il trattamento pensionistico per cui è causa, non si basa sugli ultimi stipendi o retribuzioni percepite come il sistema retributivo, ma sui contributi effettivamente versati nel corso dell’attività lavorativa, rivalutati e trasformati in rendita da un coefficiente che aumenta all’aumentare dell’età pensionabile.

Il calcolo contributivo si divide in due quote: la quota A, sino al 31 dicembre 1995; la quota B, dal 1° gennaio 1996 in poi. Per ricavare l’assegno di pensione corrispondente alla Quota B, bisogna: partire dal montante contributivo degli anni precedenti al 1996 l’importo viene rivalutato, secondo la percentuale del P.I.L stabilita dalla ISTAT, e viene sommato per ogni anno fino alla cessazione, ottenendo il

montante contributivo che sarà moltiplicato per il coefficiente di trasformazione che varia in base all'età, il coefficiente di trasformazione nel caso in specie è stato ridotto ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 65 del 21/05/2015 convertito in legge 17 luglio 2015, n.109 a 4,46800 corrispondente all'età anagrafica di 59 anni. Queste disposizioni non sono state rispettate dalla consulenza tecnica e il Giudice di prime cure, applicandole e interpretandole correttamente, avrebbe dovuto rilevare in quella sede la violazione e chiedere al CTU di elaborare la risposta al quesito applicando correttamente la norma. È evidente, invece, ciò che è stato pure rilevato in primo grado da Inps, come il CTU abbia sommato agli imponibili i contributi a carico del dipendente e a carico dell'amministrazione, già ricompresi nell'imponibile. Non solo, ma ha fatto riferimento ai dati fiscali anziché a quelli contributivi. Le eccezioni di Inps non erano generiche, ma indicative del procedimento da applicare. Inoltre, il giudice in sede di sentenza, sulla scorta di quanto erroneamente riferito dal CTU ha eccepito il non utilizzo delle tabelle contributive che, invece, sono state utilizzate per calcolare la contribuzione media (pag. 1 del foglio di calcolo). Si precisa che la contribuzione media dei dieci anni precedenti il 1993 è del 23,90 (pag. 1 foglio di calcolo). Invece il Giudice non ha rilevato la violazione. Non è il coefficiente usato ad essere contestato se non in via derivata rispetto al calcolo del montante contributivo relativo agli anni fino al 1996, per il calcolo della contribuzione media anni precedenti il 1996 (quota A) i valori utilizzati sono stati rilevati dalle retribuzioni comunicate dell'amministrazione valorizzati con i

coefficienti di cui all'art. 1 co 9 legge 335/95. Il CTU fa invece riferimento ai dati fiscali comunicati dall'Amministrazione quale sostituto di imposta, senza alcun riferimento normativo".

5. *omissis*, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Armando Sorrentino, nella memoria di costituzione depositata in data 27/6/2024, chiedeva il rigetto dell'appello.

L'appellata riferiva che il consulente d'ufficio aveva fatto riferimento agli imponibili fiscali, ricavati dal MOD 101, e che successivamente erano stati *"lordizzati applicando esclusivamente l'aliquota contributiva di riferimento a carico del dipendente (8,85%)"*, determinando importi retributivi per gli anni 1993, 1994 e 1995 differenti da quelli presi a base di calcolo dall'I.N.P.S.

Aggiungeva che, successivamente alla notifica dell'appello, il Comune di Carini, su espressa richiesta, aveva inviato i cedolini mensili relativi 1994 e 1995, dai quali si evinceva che nel modello PA04 inviato all'I.N.P.S. non erano state *"inglobate retribuzioni accessorie e le indennità non annuabili"* che portavano la retribuzione di tali anni ad importi maggiori rispetto a quelli presi in esame dal consulente tecnico e dall'I.N.P.S.; per il 1993, invece, il Comune non aveva inviato alcunché poiché non aveva trovato i cedolini; chiedeva, quindi, che qualora si fosse proceduto *"al rinnovo della consulenza si tenesse conto dei superiori dati al fine di determinare l'esatto ammontare pensionistico dovuto"*.

6. All'udienza del 11/7/2024, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, il collegio ritiene di soffermarsi su alcune questioni, emerse durante la discussione orale.

1.1. Deve darsi atto, condividendo quanto sostenuto dal difensore dell'I.N.P.S., che la documentazione depositata dalla sig.ra *omissis* (cedolini retributivi relativi agli anni 1994 e 1995), in allegato alla memoria di costituzione, non può avere alcun rilievo ai fini del decidere, così come disposto dall'articolo 194 del codice di giustizia contabile, poiché la suddetta appellata non ha provato di non averli potuti produrre *“nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”*; parimenti, nessuna nuova domanda, anche se formulata in via subordinata, può essere proposta in appello e qualora proposta deve essere dichiarata inammissibile, giusta l'articolo 193, comma 1, del suddetto codice di giustizia contabile.

1.2. Non si condivide quanto, ulteriormente, sostenuto dalla difesa dell'I.N.P.S. secondo cui la ricorrente, attraverso un uso improprio della consulenza tecnica, al fine di sopperire a proprie lacune probatorie, con violazione dell'articolo 2697 del codice civile, ha ottenuto la condanna al pagamento di una somma determinata di denaro che si pone in contrasto con le caratteristiche del giudizio pensionistico, avente ad oggetto esclusivamente la riliquidazione del trattamento di quiescenza.

In disparte la circostanza che tale questione non è stata indicata tra i motivi dell'originario atto di appello, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, l'odierna appellata, nel ricorso di primo grado ha mosso specifici motivi di censura ai provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, supportando le sue richieste con apposita consulenza tecnica di parte, con la conseguenza che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 2697 del codice civile; né d'altronde si può ritenere che i provvedimenti dell'I.N.P.S. godano di presunzione di legittimità; poi, nessuna disposizione normativa vieta al giudice di condannare l'I.N.P.S. al pagamento di una somma determinata di denaro, qualora, come nel caso in esame, abbia gli elementi per procedere in tal modo.

2. Premesso quanto sopra, il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, condividendo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, sostiene che il metodo di calcolo utilizzato da quest'ultimo sia lo stesso di quello utilizzato dall'I.N.P.S., con eccezione degli imponibili retributivi per gli anni 1993, 1994 e 1995, nonché, sempre con riferimento a tale arco temporale, delle aliquote applicate.

L'ente previdenziale, nell'atto di appello, senza contestare la metodologia di cui sopra, non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata poiché si limita a riportare il contenuto di molteplici norme giuridiche senza però precisare, in concreto, di quali, tra queste, e sotto quale profilo il giudice di primo grado non abbia fatto corretta applicazione.

2.1. Il periodo oggetto di contestazione riguarda, infatti, esclusivamente gli anni 1993, 1994 e 1995, rilevanti ai fini della quota

“A” di pensione di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 180 del 1997, per i quali il consulente d’ufficio ha ravvisato una differenza tra le retribuzioni imponibili certificate dal Comune di Carini, nei modelli in atti, e quanto riscontrato dall’estratto conto contributivo.

L’ente previdenziale, invece, non ha chiarito le ragioni di tale discrasia, limitandosi a sostenere *tout court* che *“il trattamento pensionistico per cui è causa, non si basa sugli ultimi stipendi o retribuzioni percepite come il sistema retributivo, ma sui contributi effettivamente versati nel corso dell’attività lavorativa, rivalutati e trasformati in rendita da un coefficiente che aumenta all’aumentare dell’età pensionabile”*.

Inoltre, in disparte la circostanza che il comma 3 del suddetto articolo 2 del decreto legislativo n. 180 del 1997 stabilisce che *“la contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l’aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione”*, deve osservarsi che il giudice di primo grado, nel riliquidare la pensione della sig.ra *omissis*, non si è basato *“sugli ultimi stipendi o retribuzioni percepite”*; ciò emerge sia dal testo della sentenza che della consulenza d’ufficio.

2.2. L’appellante contesta che *“il CTU abbia sommato agli imponibili i contributi a carico del dipendente e a carico dell’amministrazione, già ricompresi nell’imponibile. Non solo, ma ha fatto riferimento ai dati fiscali anziché a quelli contributivi”*.

Anche in tale caso, deve osservarsi che il consulente *“al fine dell’individuazione dei corrispondenti imponibili retributivi”* per gli anni

1993, 1994 e 1995, come si legge nella sentenza impugnata, ha solo aggiunto i contributi a carico del lavoratore (8,55%) sui dati comunicati dal Comune di Carini e non anche quelli a carico del datore di lavoro; sul punto, l'I.N.P.S. non ha fornito un prospetto di calcolo per suffragare la propria doglianza.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati fiscali, si rinvia al contenuto del precedente paragrafo.

2.3. L'istituto assicurativo lamenta da parte del consulente tecnico d'ufficio *"il non utilizzo delle tabelle contributive che, invece, sono state utilizzate per calcolare la contribuzione media (pag. 1 del foglio di calcolo). Si precisa che la contribuzione media dei dieci anni precedenti il 1993 è del 23,90 (pag. 1 foglio di calcolo). Il Giudice invece non ha rilevato la violazione"*.

Anche in questo caso la doglianza non coglie nel segno poiché il consulente ha rilevato discrasie con l'operato dell'I.N.P.S. solo con riferimento al triennio 1993/1995, sia dei dati retributivi, sia delle aliquote applicate.

L'aliquota contributiva media per le anzianità antecedenti il 1993 (23,90), così come quella relativa al decennio precedente la data di opzione (32,63), nonché il coefficiente di trasformazione (4,468), invece, sono rimasti invariati, ovvero sono gli stessi utilizzati dall'I.N.P.S.

Non si comprende, quindi, quale violazione il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare.

3. Per tali ragioni, l'appello dell'I.N.P.S. non può essere accolto.

	13	
	Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la	
	soccombenza.	
	P. Q. M.	
	La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la	
	Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,	
	- rigetta l'appello dell'I.N.P.S. avverso la sentenza n. 519 del 2023 della	
	locale Sezione giurisdizionale di primo grado;	
	- condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite all'avv. Armando	
	Sorrentino, difensore di <i>omissis</i> , dichiaratosi antistatario che liquida in	
	euro 2.000,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 luglio	
	2024.	
	L'EstensoreIl Presidente	
	Dott. Giuseppe ColavecchioDott. Vincenzo Lo Presti	
	F.to digitalmenteF.to digitalmente	
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 16/07/2024	
	Per il Funzionario preposto	
	Dott.ssa Pietra Allegra	
	Il Funzionario amministrativo	
	Dott.ssa Laura Trizzino	
	F.to digitalmente	